

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 6 agosto 2020, n. 0106/Pres.

Regolamento recante la disciplina dell'Albo regionale dei Sindaci emeriti del Friuli Venezia Giulia, in attuazione dell'articolo 10, commi 95 e 96, della legge regionale 31 dicembre 2012, n.27 (Legge finanziaria 2013).

- Art. 1 Oggetto
- Art. 2 Tenuta e pubblicazione dell'albo regionale
- Art. 3 Requisiti per l'iscrizione
- Art. 4 Modalità di iscrizione
- Art. 5 Revisione e cancellazione dall'albo regionale
- Art. 6 Abrogazione
- Art. 7 Entrata in vigore

Art. 1
(Oggetto)

1. Il presente regolamento disciplina, ai sensi dell'articolo 10, commi 95 e 96, della legge regionale 31 dicembre 2012, n. 27 (Legge finanziaria 2013), l'Albo regionale dei Sindaci emeriti del Friuli Venezia Giulia, di seguito denominato Albo regionale.

Art. 2
(Tenuta e pubblicazione dell'Albo regionale)

1. L'Albo regionale, istituito presso la struttura regionale competente in materia di autonomie locali, è tenuto e gestito con modalità telematiche dal Servizio competente in materia elettorale, di seguito denominato Servizio.

2. L'Albo regionale riporta i dati anagrafici dei Sindaci emeriti, la durata del mandato ed il relativo ente.

3. L'Albo regionale è pubblicato sul sito internet della Regione, nel Portale delle autonomie locali.

Art. 3
(Requisiti per l'iscrizione)

1. Sono iscritti all'albo regionale i sindaci cessati dalle funzioni presso i comuni compresi nel territorio regionale che non abbiano riportato condanne per reati contro la pubblica amministrazione di cui al Libro II, Titolo II, Capi I e II, del codice penale.

Art. 4
(Modalità di iscrizione)

1. Il Servizio, entro trenta giorni dallo svolgimento delle elezioni comunali, propone ai sindaci cessati l'iscrizione all'Albo regionale. I sindaci cessati, entro trenta giorni dal ricevimento della proposta, autorizzano il Servizio all'iscrizione all'Albo regionale presentando il modello approvato dal Direttore centrale competente in materia di autonomie locali e reso disponibile sul sito internet della Regione, nel Portale delle autonomie locali. L'autorizzazione è corredata da una dichiarazione sostitutiva ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa) attestante il possesso dei requisiti di cui all'articolo 3.

2. Il mancato riscontro entro il termine di cui al comma 1 si intende come mancata autorizzazione all'iscrizione all'Albo regionale.

3. I sindaci cessati dalle funzioni presso i comuni compresi nel territorio regionale, anche precedentemente all'entrata in vigore del presente regolamento, possono autorizzare l'iscrizione all'Albo regionale, anche in un momento successivo a quello previsto dal comma 1. In tal caso fanno pervenire al Servizio l'autorizzazione di cui al comma 1 corredata dalla dichiarazione sostitutiva.

4. L'iscrizione all'Albo regionale è disposta del direttore del Servizio entro trenta giorni dalla ricezione dell'autorizzazione.

5. Eventuali incompletezze dell'autorizzazione sono comunicate al sindaco cessato, che provvede a regolarizzarle entro quindici giorni.

Art. 5

(Revisione e cancellazione dall'Albo regionale)

1. Il Servizio verifica, a campione, la permanenza dei requisiti di cui all'articolo 3 in capo agli iscritti all'Albo regionale. A tale fine, gli iscritti trasmettono, su richiesta del Servizio, una dichiarazione sostitutiva, redatta ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 445/2000, attestante la permanenza dei requisiti richiesti.

2. In caso di mancata trasmissione della dichiarazione di cui al comma 1 entro trenta giorni dalla richiesta, è disposta la cancellazione dall'Albo regionale.

3. La cancellazione è altresì disposta in qualsiasi momento qualora il Servizio accerti d'ufficio il venir meno dei requisiti previsti dall'articolo 3 ovvero su richiesta scritta dell'interessato.

4. Gli iscritti all'Albo regionale comunicano ogni cambiamento dei requisiti di cui all'articolo 3 nonché la variazione dei recapiti comunicati al momento dell'iscrizione.

5. Il Servizio accerta, a campione, la veridicità delle dichiarazioni sostitutive presentate in sede di autorizzazione all'iscrizione e in sede di verifica della permanenza dei requisiti.

Art. 6

(Abrogazione)

1. È abrogato il decreto del Presidente della Regione 14 luglio 2015, n. 148 (Regolamento recante disciplina dell'Albo regionale dei Sindaci emeriti del Friuli Venezia Giulia istituito dall'articolo 10, commi 95 e 96, della legge regionale 31 dicembre 2012, n. 27 (Legge finanziaria 2013)).

Art. 7

(Entrata in vigore)

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.